


alinari5doc



## Statuto Fondazione Alinari



AL A  
NEY 355284  
FASC 11350

**Art.1:** La Fondazione Vittorio e Piero Alinari, costituita dalla Sig.ra Anna Maria Alinari con testamento olografo del 25 marzo 1953, di cui all'atto pubblico del 12 Febbraio 1974, a rogito del notaio Giovanni Badini, ha sede in Firenze, via Fiume, n.8, ma può istituire sedi secondarie in altre parti d'Italia.

**Art.2:** La Fondazione, che non ha fini di lucro, si propone di attivare e promuovere tutte le iniziative tese allo sviluppo della cultura artistica e letteraria italiana, attivando ogni possibile collaborazione con altre Istituzioni Nazionali ed Internazionali.

Al fine di realizzare il proprio scopo la Fondazione erogherà, in conformità alle disposizioni della Fondatrice ed utilizzando le rendite del proprio patrimonio, tre premi o borse di studio così distinti:

- due, intitolati a Vittorio Alinari, da assegnarsi ad un autore che si sia particolarmente distinto nella realizzazione di un'opera pittorica o di scultura;
- uno, intitolato a Piero Alinari, da assegnarsi all'autore di un'opera inedita di carattere storico, letterario, scientifico o politico.

La Fondazione potrà anche istituire premi - consistenti in assegnazioni di denaro o altre forme di liberalità o distinzioni - intitolati a Vittorio e Piero Alinari, da assegnarsi ad autori che si siano particolarmente distinti in qualsiasi forma di espressione artistica e culturale.

I premi e le borse di studio verranno assegnati secondo le modalità che saranno, di volta in volta, fissate dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione si propone, inoltre, di approfondire e diffondere, attraverso l'organizzazione di manifestazioni, convegni, seminari e gruppi di lavoro, la conoscenza e l'amore per l'arte e per la letteratura, nonché di utilizzare per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il patrimonio fotografico relitto dalla famiglia Alinari all'ente medesimo.

La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si renderanno necessari e/o opportuni per il perseguimento dei predetti scopi.

**Art.3:** Il patrimonio della Fondazione risulta formato dalla dotazione iniziale, costituita da:

- un appartamento sito in Firenze, via Fiume n. 8, p. 3°, catg. A/10, cl. 5<sup>^</sup>, v. 9,5, val. cat. le £. 615.125.000;
- un appartamento sito in Firenze, via Fiume, n. 8, p. 3°, catg. A/1, cl. 1<sup>^</sup>, v. 5, val. cat. le £. 225.000.000;
- un villino sito in Bagni a Ripoli (FI), via di Picille, catg. A/7, cl. 5<sup>^</sup>, v. 12,5, val. cat. le £. 381.250.000, con annesso garage, catg. C/6, mq. 12, val. cat. le £. 864.000;
- £. 100.000.000 in C.C.T., O.T. 91/98 T.V., depositati presso la filiale della Comit di Firenze su c.c. 1112712/01/52


nonché da:

- i beni mobili ed immobili comunque pervenuti alla Fondazione;
- i proventi delle proprie iniziative culturali, scientifiche o divulgative;
- gli interessi e i frutti dei beni suddetti.

Detto patrimonio è suscettibile di essere incrementato da ulteriori liberalità.

**Art.4:** Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Benemeriti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.



**Art.5:** La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo la volontà della Fondatrice, da 5 membri con voto deliberativo, cui vanno ad aggiungersi 2 membri con voto esclusivamente consultivo, nominati dall'Assemblea dei Benemeriti al suo interno.

I membri con voto deliberativo vengono designati:

- uno dal Sindaco di Firenze;
- due dall'Azienda di Promozione Turistica di Firenze;
- due dal Sovrintendente per i Beni Artistici e Storici di Firenze.

Ove una delle suddette autorità non provveda alla designazione medesima entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato precedente, vi provvedono immediatamente per cooptazione, nel corso di una seduta straordinaria appositamente convocata, i restanti membri del Consiglio, sentito il parere dell'Assemblea dei Benemeriti, scegliendoli tra personalità che si siano distinte nel campo della cultura e dell'arte.

I consiglieri restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno dei consiglieri dovesse risultare assente ingiustificato per due sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, verrà considerato dimissionario dal Consiglio medesimo, che ne richiederà la sostituzione all'ente cui detto compito è demandato ai sensi del secondo comma.

Il Consiglio di Amministrazione, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, scegliendolo esclusivamente tra i membri con voto deliberativo, ed il Vice Presidente i quali, insieme al Segretario Tesoriere - che può essere scelto anche all'esterno della Fondazione - costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti.

La convocazione viene fatta per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax due giorni prima.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri stessi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Per la verifica della validità delle sedute e delle deliberazioni, le maggioranze andranno sempre computate con riferimento ai soli membri aventi voto deliberativo.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, occorrerà procedere alla loro nomina ai sensi dei commi 2° e 3° del presente articolo.

I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio, che andrà ricostituito a norma dei commi precedenti.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e l'esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio potrà delegare ogni compito inerente la gestione dell'ente al suo Presidente.


Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Tesoriere, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su un apposito libro.

**Art.6:** Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Al Presidente spetta, inoltre:

- a) proporre al Consiglio di Amministrazione i nominativi delle persone che, anche a titolo di collaborazione, dovranno essere assunte dalla Fondazione;



b) convocare l'Assemblea dei Benemeriti ed il Consiglio di Amministrazione, nonché formularne l'ordine del giorno;

c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva;

d) curare, unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano in carica.

**Art.7:** L'Assemblea dei Benemeriti è composta dalle persone fisiche e dai rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private che intendano contribuire al perseguimento dello scopo sociale ed allo sviluppo morale e materiale della Fondazione, apportando un contributo annuo non inferiore a £ 5.000.000, e la cui adesione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Benemeriti si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, con qualunque numero di componenti.

Spetta al Presidente della Fondazione convocare l'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art.5 per il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei Benemeriti ha unicamente tre compiti:

- la formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione, aventi ad oggetto iniziative volte al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente;

- la nomina di due dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai quali viene attribuito voto consultivo;

- esprimere il proprio parere in merito alle persone designate dal Consiglio di Amministrazione come componenti dell'organo medesimo, in caso le autorità di cui all'art. 5 non vi abbiano provveduto.

**Art.8:** Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, scelti dall'Assemblea dei Benemeriti tra persone di adeguata professionalità e dei quali almeno il presidente risulti iscritto all'Albo dei Revisori.

Tale organo esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I Revisori possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione per chiedere e dare i chiarimenti del caso.


Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed alla scadenza del mandato i suoi componenti possono essere riconfermati.

I compiti del Collegio dei Revisori, nelle more dell'approvazione governativa del presente statuto e della costituzione dell'organo medesimo, verranno svolti da un revisore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

**Art.9:** L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 31 maggio quello consuntivo.

**Art.10:** Le cariche sociali della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.



Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente un gettone di presenza per ogni riunione, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione, nonché il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione ai quali fossero affidati particolari incarichi, l'eventuale compenso sarà preventivamente determinato dal Consiglio medesimo.

I consiglieri cui, di volta in volta, detti incarichi andrebbero affidati, si asterranno dal voto sulla deliberazione che abbia ad oggetto tale conferimento.

**Art.11:** L'estinzione della Fondazione può avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione, solo se ad esprimere il proprio voto saranno almeno i due terzi dei suoi componenti.

In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad enti che perseguono finalità analoghe.

**Art.12:** Per tutto quanto non previsto dall'attuale statuto valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

*Simone Magherini*

*Lucia Bertoni*

*Beatrice Paroluzzi Majoretti*

*Dante Zucchi*

*Simone*

